

**COMUNE DI LUCCA**

**SETTORE DIPARTIMENTALE 9  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE**

**REGOLAMENTO  
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI  
FOGNATURA E DEPURAZIONE**

## **TITOLO I° - NORME GENERALI**

### **ART. 1**

#### **Norme applicabili per la fornitura dei servizi di fognatura e depurazione - Ente Gestore**

Il presente regolamento disciplina gli scarichi in fognatura pubblica, costituiti da reflui domestici ed industriali, così come definiti dall'art. 2 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune di Lucca di seguito denominato " Comune " , con delibera di C.C. n° 142 del 28.07.1995 e successive modifiche ed integrazioni, ha affidato la gestione dei servizi di fognatura e depurazione alla G.E.A.L. s.p.a , di seguito denominato " Gestore" a tutto il 2025.

Il Gestore è mandatario del Comune nei confronti degli utenti , per tutto ciò che concerne la prestazione dei servizi in parola.

### **ART. 2**

#### **Rete della fognatura pubblica**

La rete di fognatura è a sistema separatore, con distinta rete per le acque bianche meteoriche e di dilavamento e le acque reflue urbane .

Nella prima sono immesse le acque bianche così definite:

- ? meteoriche provenienti da cortili, tetti e terrazze;
- ? di lavaggio e innaffiamento di spazi scoperti , purché non inquinanti;
- ? di filtrazione dai sotterranei , cantine e sottosuolo in genere;
- ? di raffreddamento e condizionamento, senza aggiunta di sostanze estranee.

Nella seconda rete sono immesse con appositi e distinti condotti, solo le acque reflue domestiche o le acque reflue urbane, come definite rispettivamente ai punti g) e i) dell'art. 2 del D.Lgs 152/99 e successive modifiche.

### **ART. 3**

#### **Obbligo di allacciamento**

Gli insediamenti – a qualsiasi uso essi siano destinati - ubicati o da realizzare in zona provvista di rete fognaria nera pubblica, devono essere allacciati alla medesima non appena possibile, in relazione all'attivazione del collettore e comunque entro il termine massimo di seguito indicato.

E' da ritenersi servito dalla fognatura nera e pertanto soggetto ad obbligo di allaccio, qualsiasi insediamento fronteggiante anche solo in parte una via o uno spazio pubblico percorso dal collettore fognario.

Tale prescrizione è estesa agli insediamenti che fronteggiano la rete fognaria per mezzo di viabilità o di altro spazio privati, anche a comune, nel qual caso l'allaccio dovrà essere realizzato previa posa in opera di una tubazione privata di collegamento al collettore pubblico, preferibilmente a comune tra i vari insediamenti interessati.

In deroga a quanto sopra non sono soggetti all'obbligo dell'allaccio gli insediamenti isolati di modesta consistenza urbanistica ed impatto ambientale che pur rientrando nelle condizioni del

precedente punto, siano ubicati ad una distanza dal collettore pubblico superiore ai 200 mt. e per i quali l'allaccio alla rete fognaria non giustifichi vantaggi ambientali in rapporto ai costi da sostenere.

Nel caso di nuovi tratti di fognatura dove il Gestore o l'A.C abbiano provveduto ad anticipare la realizzazione delle derivazioni trasversali al collettore pubblico, i titolari degli insediamenti preesistenti dovranno provvedere immediatamente alla presentazione della domanda di allaccio, corrispondendo al Gestore il corrispettivo previsto per l'esecuzione dell'attraversamento stradale entro sei mesi dalla data di attivazione della rete fognaria.

In ogni caso i titolari degli insediamenti preesistenti alla rete fognaria dovranno provvedere all'ultimazione delle opere di allaccio entro due anni dall'attivazione della stessa, mediante la sistemazione delle canalizzazioni interne, l'effettivo collegamento degli scarichi al collettore pubblico e la disattivazione, l'espurgo completo, la disinfezione ed il riempimento con materiale inerte dei preesistenti impianti per lo smaltimento dei liquami.

Oltre i termini previsti per la regolarizzazione nelle zone servite della rete fognaria non sono ammesse modalità di scarico diverse dal recapito in fognatura.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre per ragioni di tutela igienico-ambientale, con apposito provvedimento, l'allacciamento in tempi più brevi di quelli generalmente previsti.

La non ottemperanza dei termini di obbligatorietà dell'allaccio comporta l'esecuzione d'ufficio delle opere a cura del Gestore, con recupero dei costi sostenuti nell'interesse dei privati interessati, aumentati del 20% per spese amministrative, con le modalità previste dalla normativa vigente, nonché l'applicazione di provvedimenti sanzionatori

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme in tema di autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue industriali, gli insediamenti produttivi che si trovino nelle condizioni sopra indicate hanno comunque l'obbligo di allacciamento alla fognatura pubblica onde garantire – qualora necessario – lo scarico dei reflui medesimi nella rete, nel rispetto delle prescrizioni del Gestore.

In relazione alla imprevedibile variabilità dei cicli produttivi delle industrie, l'allaccio degli stabilimenti che danno origine a reflui industriali è condizionato alla effettiva "ricevibilità" dello scarico, sia in termini qualitativi che quantitativi, da verificarsi a cura del Gestore.

Nei casi di incompatibilità dovrà essere provveduto all'adozione di impianti di pre-trattamento per il conseguimento dei limiti qualitativi previsti al successivo art. 10 " Limiti di accettabilità " e/o all'attuazione delle misure auspicate dai più recenti orientamenti legislativi in materia di " risparmio idrico " e finalizzate all'eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi ed all'incremento del riciclo e del riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione della miglior tecnologia disponibile. Per le stesse finalità potranno essere concordate con il Gestore particolarità modalità di immissione dei reflui nella rete fognaria, concentrando lo scarico nelle ore di minor affluenza o al contrario diluendone il volume nelle 24 ore

## **TITOLO II° - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

### **ART. 4**

#### **Domanda di allacciamento e autorizzazione allo scarico**

La domanda di allacciamento dovrà essere presentata al Gestore unitamente alla domanda di autorizzazione allo scarico, mediante compilazione della modulistica appositamente predisposta e dovrà contenere:

- ? nome, cognome e residenza del proprietario o dei proprietari richiedenti;
- ? estremi della concessione edilizia, autorizzazione o dichiarazione con valenza di autocertificazione;
- ? indirizzo esatto dell'insediamento da allacciare;
- ? planimetria della zona in scala 1 :2000 con indicazione dell'insediamento da allacciare;
- ? rilievo planimetrico dell'insediamento da cui risulti il tracciato dell'allacciamento con indicazioni circa la pendenza , la profondità e l'ubicazione del pozzetto.

Ai fini dell'applicazione della tariffa per i servizi di depurazione e fognatura la domanda di allaccio dovrà comprendere:

1. Per acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale o da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche,

a) nel caso di utenze servite di rete di acquedotto pubblico:

le generalità anagrafiche del titolare del contratto della fornitura di acqua potabile relativa all'immobile da allacciare;

b) nel caso di utenze non allacciate alla rete di acquedotto:

dichiarazione in ordine all'esistenza di misuratore di portata sulla fonte di approvvigionamento idrico od in mancanza, a seconda dei casi, i seguenti dati:

- ? abitazione :numero dei componenti il nucleo familiare residente;
- ? albergo con o senza ristorante : numero posti letto;
- ? ristorante : superficie in mq del locale ;
- ? bar : superficie in mq del locale;
- ? uffici pubblici e privati: numero di addetti;

Per le acque reflue industriali scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni o comunque per i reflui diversi dai domestici e dalle acque meteoriche di dilavamento:

a) per le utenze servite di rete di acquedotto pubblico:

generalità anagrafiche del titolare del contratto della fornitura di acqua potabile relativa all'immobile da allacciare;

b) per le utenze non allacciate alla rete di acquedotto:

dichiarazione in ordine all'esistenza di misuratore di portata sulla fonte di approvvigionamento idrico od in mancanza, a seconda dei casi, i seguenti dati:

- ? lavanderie: numero macchine per il lavaggio ad acqua,
- ? laboratori di produzione pasticceria, carrozzerie, officine, studi fotografici, attività artigianali e/o piccole industrie ed attività commerciali con reflui provenienti unicamente dai servizi igienici: numero di addetti
- ? distributori carburanti, macelli, mattatoi ecc. ( vedi allegato B )
- ? autolavaggi, attività commerciali con uso di acqua diverso dagli scopi igienici : ( vedi allegato B )
- ? industrie, case di cura, supermercati e grande distribuzione ( vedi allegato B )

Per quanto concerne il rilascio di autorizzazione allo scarico di insediamenti ad uso diverso dal residenziale sono fatte salve le procedure dalla vigente normativa per il S.U.A.P. ( Sportello Unico per le Attività Produttive ).

Per le acque reflue industriali la domanda di autorizzazione allo scarico dovrà comprendere la documentazione meglio indicata nell'allegato C oltre ad:

- ? relazione tecnica contenente una sintetica illustrazione del processo produttivo con particolare riferimento alle caratteristiche ed alla qualità degli scarichi ed alla loro variazione nel corso delle 24 ore .
- ? una tabella comparativa delle analisi effettuate sugli scarichi da immettere in fognatura, a monte ed a valle di eventuali impianti di pre-trattamento e lo schema degli stessi.
- ? I prelievi andranno effettuati secondo le metodologie IRSA CNR e le analisi andranno certificate ai sensi delle leggi vigenti.

Le spese occorrenti per l'istruttoria della domanda d'autorizzazione allo scarico e quelle derivanti dall'esecuzione di rilievi, accertamenti, controlli e i sopralluoghi necessari ,sono a carico del richiedente e devono essere corrisposte dallo stesso al Gestore all'atto della presentazione dell'istanza di allacciamento.

Tali spese ai sensi della vigente convenzione sono di spettanza del Gestore e sono determinate riportata nell'allegato "A".

L'allegato A) con l'elenco delle relative voci e l'indicazione degli importi relativi e gli allegati B) e C) vengono aggiornati in caso di variazioni e collazioni al presente regolamento, a cura dei competenti uffici dell'Amministrazione Comunale, costituendone parte integrante.

Qualora, oltre ai controlli normalmente previsti per il rilascio di nuove autorizzazioni, venga rilevata la necessità di effettuare verifiche analitiche più approfondite, le ulteriori spese occorrenti verranno addebitate all'utente per l'ammontare effettivo delle spese.

L'autorizzazione per lo scarico in fognatura di acque reflue industriali o domestiche,viene concessa nella forma definitiva e con validità quadriennale dal momento del rilascio (art. 45 comma 7 del D.Lgs 152/99) salvo quanto diversamente disposto dalle regioni ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 28 del suddetto D.L.gs ed è valida esclusivamente per l'insediamento, tipo di attività e/o processo produttivo per i quali è stata concessa.

Il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico, fatto salvo il buon esito degli accertamenti disposti dal Gestore e/o le eventuali variazioni comunicate dal titolare, deve essere richiesto dall'utente un anno prima della scadenza ed è disposto secondo le modalità prevista dalla normativa vigente e le future disposizioni regionali ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 28 del D.Lgs 152/99.

E' facoltà del Gestore verificare lo scarico in qualsiasi momento e con periodicità discrezionale, al fine di accertare che non vi siano state apportate modifiche o che l'immobile non sia stato soggetto a variazioni di destinazione urbanistica che abbiano comportato alterazioni qualitative e quantitative dello scarico autorizzato, oltre che per verificare il corretto funzionamento degli eventuali impianti di pre-trattamento e dei misuratori di portata apposti allo scarico ed alle fonti di approvvigionamento idrico.

In totale assenza di Concessione Edilizia o anche in sanatoria, l'allaccio è disposto a tutela delle condizioni igieniche ed ambientali e l'autorizzazione allo scarico è concessa nella forma provvisoria, fatte salve le ulteriori determinazioni delle Autorità Giudiziarie e dell'Amministrazione Comunale.

## **ART. 5**

### **Competenze**

Il Comune è l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura previa acquisizione del parere tecnico rilasciato dal Gestore.

Compete al Gestore istruire la pratica per il rilascio e stabilire le modalità tecniche per l'esecuzione delle opere di scarico, intendendosi come " scarico" il complesso delle opere di derivazione dalla condotta principale con i relativi accessori fino al pozzetto sifonato incluso, posto solitamente al limite della proprietà privata.

## **TITOLO III° - OPERE DI ALLACCIAMENTO**

### **ART. 6**

#### **Opere di allacciamento**

Le opere d'immissione nelle fognature pubbliche, dall'imbocco nella condotta comunale al pozzetto d'ispezione con sifone situato di solito al limite della proprietà privata o in particolari casi sul suolo pubblico, saranno eseguite esclusivamente dal Gestore o da Ditta da esso incaricata previo pagamento da parte del richiedente del contributo occorrente per la realizzazione delle opere di scarico, quantificato sulla base del tariffario vigente al momento di presentazione della domanda, con una maggiorazione del 20% per assistenza e direzione lavori. Nella determinazione dei prezzi, il Gestore terrà conto del reale andamento di mercato avendo cura di effettuare un ruolo di contenimento degli stessi.

I prezzi applicati sono pubblici e potranno variare solo al termine di ogni anno solare. Il Gestore sottoporrà, per l'approvazione le eventuali variazioni apportate all'Amministrazione Comunale che si pronuncerà in merito entro sessanta giorni, decorso tale termine le variazioni si intendono accolte.

Le opere di derivazione del collettore fognario hanno carattere pubblico e sono di proprietà esclusiva del Comune.

Il proprietario di in insediamento, fatti salvi i diritti per il passaggio e l'attraversamento della proprietà di terzi, ha facoltà di allacciarsi, di allacciarsi e scaricare nella condotta pubblica più vicina.

Quando è impossibile scaricare i reflui per gravità nella fognatura comunale, i titolari degli insediamenti dovranno installare, a loro spese, idonei impianti elettromeccanici di sollevamento, garantendone la corretta funzionalità attraverso interventi di manutenzione periodica. In questi casi gli interessati dovranno preventivamente produrre al Gestore una adeguata documentazione inerente le caratteristiche costruttive e dimensionali del manufatto dell'impianto di sollevamento. Al termine dei lavori dovrà inoltre essere prodotta al Gestore copia della dichiarazione di conformità resa ai sensi della Legge 46/90. (impianti elettrici)

Ogni eventuale danno all'immobile interessato od a terzi derivante da inadeguata manutenzione od uso degli impianti di sollevamento, è a carico del titolare dello scarico.

## **ART. 7**

### **Caratteristiche tecniche delle condotte di allacciamento**

Il tracciato delle condotte di scarico nella proprietà privata fino all'intercettazione con il pozzetto di ispezione dotato di sifone, dovrà essere costituito da tratti rettilinei e possibilmente con livelletta unica. In corrispondenza di cambiamenti di direzione e pendenza, dovranno essere installati idonei pozzetti di ispezione con chiusino a tenuta ermetica.

I condotti per gli allacciamenti, sia nel tratto interno alla proprietà a cura dell'utente, che nel tratto su viabilità pubblica a cura del Gestore, dovranno essere realizzati esclusivamente con i seguenti materiali:

- ? grès ceramico (quando l'allacciamento non risulti essere sotto il livello della falda );
- ? p.v.c. serie 303/1 ( norma UNI7447 -75) e giunto con anello in gomma ( quando l'allacciamento non risulti essere sotto il livello della falda);
- ? ghisa sferoidale con protezione interna in malta cementizia centrifugata;
- ? C.P.C. ( composto polimeri e cemento norma DIN 19850 /91 CL A o B) ;
- ? Altro materiale idoneo purché autorizzato dal Gestore.

Tutte le tubazioni, di qualsiasi materiale esse siano, dovranno essere rivestite, ( letto di posa , rinfianco, ricoprimento) con cls dosato a 200kg/mc per uno spessore di almeno 10 cm. Il pozzetto dovrà avere dimensioni minime interne di cm 50x50 ed essere realizzato in cls Rbk 200 o in mattoni pieni spessore cm.25, in quest'ultimo caso dovrà essere intonacato a cemento sulla superficie interna .

Il chiusino dovrà essere in ghisa di tipo carrabile o leggero a seconda dell'ubicazione. Il sifone ispezionabile dovrà avere lo stesso diametro della tubazione.

Di norma l'allacciamento alla fognatura deve essere realizzato direttamente sulla condotta, possibilmente sull'estradosso del tubo principale con utilizzo di innesto di sicurezza ( denominato E.A.A.P. per tubi in gres o equivalente per altri tipi di tubazione).

Negli altri casi o quando la pendenza è limitata o/e il piano stradale è più alto della quota del chiusino del pozzetto sifonato, è necessario l'inserimento di una "valvola di non ritorno" a cura e spese dell'utente.

In casi particolari, eccessiva profondità della condotta, o la presenza di altri manufatti, è consentito l'allacciamento nel pozzetto di ispezione. Il foro per l'allacciamento dovrà essere realizzato con mezzi e tecnica idonei, in modo da non danneggiare la condotta principale. Le tubazioni degli allacciamenti non dovranno sporgere all'interno della fognatura principale e dovranno essere ben sigillate in modo da evitare perdite di liquami o infiltrazioni di acque drenate nel terreno.

Al fine di evitare esalazioni sgradevoli, le tubazioni di caduta dei servizi igienici e degli acquai ed i condotti principali dei collettori fognari interni dovranno essere prolungati sopra il tetto del fabbricato. Nel caso in cui nelle vicinanze siano presenti aperture di immobili ad un livello più elevato del tetto dell'edificio, le condutture di aerazione e ventilazione dovranno essere prolungate un metro più in alto del limite superiore della luce di queste aperture.

I discendenti pluviali non possono essere utilizzati come aeratori delle condutture costituenti la rete di fognatura interna ai fabbricati.

## **ART. 8**

### **Modifica delle opere di allacciamento**

Qualora per necessità del proprietario di un insediamento e salvo il consenso del Gestore si dovessero introdurre modifiche agli scarichi esistenti, l'intervento necessario sarà eseguito dal Gestore e/o ditta da esso incaricata a spese del richiedente.

## **ART. 9**

### **Riparazione di condotti in sede stradale**

I lavori di riparazione e manutenzione di qualsiasi natura sulle reti fognarie, comprese le diramazioni di allaccio fino al sifone, anche quando quest'ultimo è posizionato all'interno della proprietà privata, nonché tutti gli interventi sul suolo pubblico sono di competenza esclusiva del Gestore.

## **TITOLO IV° - LIMITI DI ACCETTABILITA'**

### **ART. 10**

#### **Limiti di accettabilità**

Per quanto riguarda **le acque reflue industriali, così come definite dall'art. 2 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 152/99, allacciate ai collettori che recapitano all'impianto di depurazione di "Pontetetto"**:



le concentrazioni dei vari componenti dell'affluente degli insediamenti, prima dell'immissione in fognatura pubblica, devono essere resi conformi a cura dei titolari, ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 allegato 5 del D.Lgs. 152 dell'11.05.1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Gestore potrà concedere specifiche deroghe, in nessun caso tuttavia potranno essere previste eccezioni per i parametri indicati ai numeri 2,4,5,7,11,14,15,16,e 17 della tabella 5 allegato 5.

I componenti dello scarico che presentino incompatibilità con i cicli biologici dell'impianto di depurazione o che influiscono negativamente circa lo smaltimento dei fanghi di risulta, dovranno essere ridotti sino a limiti di accettabilità.

In caso di incompatibilità con le potenzialità della rete dei collettori e dell'impianto di depurazione, il Gestore potrà prescrivere l'adozione di un impianto di pre-trattamento.

Gli interventi di manutenzione ordinaria che prevedono una interruzione degli impianti di pre-trattamenti dovranno essere concordati con il Gestore, comunicando con sufficiente preavviso la data di inizio e fine lavori, mediante lettera raccomandata.

Le eventuali interruzioni dei pre-trattamenti dovute ad imprevisti o a cause accidentali dovranno essere immediatamente comunicata al Gestore tramite fax, e-mail o telegramma.

Per quanto riguarda **le acque reflue industriali, così come definite dall'art. 2 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 152/99, allacciate ai collettori che recapitano all'impianto di depurazione di " Casa del Lupo":**

le concentrazioni dei vari componenti dell'affluente degli insediamenti, prima dell'immissione in fognatura pubblica, devono essere resi conformi a cura dei titolari, ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 allegato 5 del D.Lgs. 152 dell'11.05.1999 e successive modifiche ed integrazioni. Specifiche deroghe, nel rispetto del Decreto richiamato, potranno essere concesse dal Gestore dell'impianto di " Casa del Lupo ", salvo le eventuali restrizioni disposte dal Gestore della rete fognaria a tutela delle condotte e delle stazioni di sollevamento. Per detti scarichi l'autorizzazione deve essere corredata dai pareri di entrambi i Gestori per quanto di rispettiva competenza ( impianto di depurazione e rete fognaria )

## **TITOLO V° - SCARICHI VIETATI**

### **ART. 11**

#### **Scarichi vietati**

E' rigorosamente vietato immettere nella rete fognaria sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. E' in particolare vietata l'immissione di oli minerali, di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni ( immondizie, letami, rifiuti di macelli, cartone, stracci, ceneri , sabbie, bitume, piume, trucioli ecc). E' altresì vietato immettere sostanze che a temperature fra i 10° e 40° C possono precipitare solidificare o divenire gelatinose. Non è consentito il recapito in fognatura pubblica delle sostanze sopra menzionate nemmeno previo trattamento a mezzo di trituratori.

E' altresì vietato lo sversamento in fognatura dei reflui liquidi autotrasportati.

Il titolare dello scarico è responsabile verso il Gestore dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione o di ripristino della funzionalità degli impianti in base all'art. 2043 del c.c., nonché al pagamento di una sanzione amministrativa, nella misura prevista dall'allegato D. Sono fatte salve le responsabilità civili e penali previste dalla normativa vigente.

## **TITOLO VI° - VIGILANZA SOSPENSIONE DELLE FORNITURE E SANZIONI**

### **ART. 12**

#### **Ispezioni e sopralluoghi**

Il Gestore, potrà effettuare periodicamente, a mezzo di proprio personale ispezioni e controlli alle condotte a monte del pozzetto sifonato e quindi all'interno delle proprietà private al fine di accertare:

- ? le condizioni e il grado di funzionalità di canalizzazioni, pre-trattamenti, e strumentazioni;
- ? la rispondenza progettuale dei lavori eseguiti ;
- ? la conformità dell'allaccio al presente regolamento ed alle leggi vigenti;
- ? la conformità del processo produttivo a quanto rappresentato al Gestore in sede di richiesta di allacciamento allo scarico.

### **ART. 13**

#### **Sospensioni temporanee**

Per cause di calamità o forza maggiore, inerenti la funzionalità sia dell'impianto di depurazione che della rete fognaria, il Gestore potrà richiedere la sospensione temporanea o la riduzione delle immissioni degli scarichi in fognatura pubblica.

### **ART. 14**

#### **Sanzioni per i trasgressori**

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono sanzionabili nella misura fissata nell'allegato D, che potrà essere soggetto a periodici aggiornamenti ed in caso di variazioni, collazionato al presente regolamento a cura dei componenti uffici della Amministrazione Comunale, costituendone parte integrante.

## **TITOLO VII° - TARIFFA**

### **ART. 15**

#### **Tariffa per i servizi di fognatura e depurazione**

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, sono dovuti per il servizio di fognatura e depurazione due distinti corrispettivi commisurati al volume di acqua scaricata.

Ai fini della determinazione della tariffa dovuta dai singoli utenti, il volume dell'acqua scaricata è fatto pari al 100% dell'acqua prelevata e nella fattispecie, il volume dell'acqua scaricata è uguale al volume di acqua consumata, come risultante per gli utenti allacciati all'acquedotto comunale, dalle fatturazioni periodiche dei consumi d'acqua. Per le utenze sprovviste di acquedotto dalla periodica lettura delle registrazioni del misuratore installato sulla fonte per l'approvvigionamento idrico o in assenza nella misura prevista nell'allegato B.

L'utente titolare di insediamento a qualunque uso destinato non allacciato alla rete dell'acquedotto pubblico, può richiedere al Gestore l'installazione di idoneo contatore sul punto di emungimento privato o sulla diramazione a servizio dell'insediamento sostenendo le spese necessarie alla realizzazione dell'opera. In questo caso sarà cura del Gestore e/o ditta incaricata provvedere con periodicità semestrale ad effettuare le letture dei consumi registrati sullo strumento di misura.

La riscossione della tariffa predetta, avviene con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il servizio relativo alla fornitura di acqua potabile. La tariffa è dovuta a far data dal novantesimo giorno decorso dalla data di realizzazione dell'opera di allacciamento sulla viabilità pubblica o/e dalla data di attivazione della rete fognaria, indipendentemente dai tempi di completamento del collegamento interno.

Per le acque reflue industriali per i servizi di fognatura e depurazione è dovuta una tariffa determinata in base alla normativa vigente e commisurata alla quantità e qualità delle acqua scaricata.

Questi utenti sono tenuti a certificare annualmente al Gestore i dati necessari alla determinazione della tariffa da loro dovuta, comunicando entro il 15 febbraio di ogni anno – salvo diversa disposizione legislativa – la quantità e qualità dei reflui scaricati attraverso la lettura dei dati registrati dal misuratore di portata sigillato e le determinazioni analitiche relative ai parametri chimici e biologici individuabili nei relativi atti autorizzativi.

La riscossione della tariffa avviene previa emissione di apposita fatturazione da parte del Gestore con la periodicità in uso per le altre tipologie di utenze.

Al fine di consentire la verifica dei requisiti qualitativi dichiarati tutti gli insediamenti che danno origine a reflui industriali dovranno predisporre a monte dei pozzetti sifonati, appositi manufatti per il campionamento dei reflui scaricati. Qualora dal controllo lo scarico risulti non conforme con le autorizzazioni rilasciate il Gestore ne darà comunicazione al Comune e alle Autorità competenti.

## **TITOLO VIII° - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 16**

#### **Autorizzazioni a scarichi esistenti**

I titolari di autorizzazioni allo scarico rilasciate a tempo indeterminato devono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del D. Lgs.152/99, successive modifiche ed integrazioni. Sono fate salve le eventuali deroghe introdotte dalla normativa regionale prevista dall'art. 28 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/99, successive modifiche ed integrazioni.

I titolari delle autorizzazioni allo scarico rilasciate con validità quadriennale dovranno presentare domanda di rinnovo un anno prima della scadenza naturale.

## **ART. 17**

### **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia e specificatamente al D. Lgs. N° 152 dell'11.05.1999 successive modifiche ed integrazioni..

## **INDICE**

### **TITOLO I° NORME GENERALI**

**ART .1** Norme applicabili per la fornitura dei servizi di fognatura e depurazione – ente gestore

**ART .2** Rete della fognatura pubblica

**ART .3** Obbligo di allacciamento

### **TITOLO II° AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

**ART .4** Domanda di allacciamento e di autorizzazione allo scarico

**ART .5** Competenze

### **TITOLO III° OPERE DI ALLACCIAMENTO**

**ART .6** Opere di allacciamento

**ART .7** Caratteristiche tecniche delle condotte di allacciamento

**ART .8** Modifica delle opere di allacciamento

**ART .9** Riparazione di condotti in sede stradale

### **TITOLO IV° LIMITI DI ACCETTABILITA'**

**ART. 10** Limiti di accettabilità

### **TITOLO V° SCARICHI VIETATI**

**ART .11** Scarichi vietati

### **TITOLO VI° VIGILANZA SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E SANZIONI**

**ART .12** Ispezioni e sopralluoghi

**ART .13** Sospensioni temporanee

**ART .14** Sanzioni per i trasgressori

### **TITOLO VII° TARIFFA**

**ART .15** Tariffa per i servizi di fognatura e depurazione

### **TITOLO VIII° NORME TRANSITORIE E FINALI**

**ART. 16** Autorizzazioni rilasciate a scarichi esistenti

**ART .17** Rinvio

## ALLEGATO " A "

### SPESE PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ALLACCIAMENTO

( Art. 4 )

Certificazione di allacco alla rete fognaria	€51,65
Nuove autorizzazioni relative a scarichi di acque reflue domestiche ( art.2 D.Lgs 152/99	€77,47
Nuove autorizzazioni relative a scarichi di acque reflue industriali ( art.2 lett. h D.Lgs 152/99 s.m.i. )	€258,23
Nuove autorizzazioni relative a scarichi di acque reflue industriali provenienti da insediamenticlassificati dalla precedente normativa " assimilabili ai civili "	€103,30
rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di reflui domestici	€20,66
rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di reflui industriali	€103,30
rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di reflui industriali proveniente da insediamenti classificati dalla precedente normativa " assimilabili ai civili "	€51,65

## ALLEGATO “ B “

### TARIFFE PER I SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

(art.15 )

TARIFFE REFLUI DOMESTICI:

Servizio di fognatura	9,55 cent. di €/mc
Servizio di depurazione	26,53 cent. di €/mc

TARIFFE REFLUI INDUSTRIALI: ai sensi dell'art. 1 quater del D.L. 544/1976 ( convertito con L. 690/1976 ) la quota di tariffa è determinata sulla base della quantità delle acque reflue scaricate, mediante applicazione della formula tipo fissata con DPR del 24 maggio 1977 s.m.i. e delle tariffe ed incrementi stabiliti in base ai criteri della stessa normativa ( Delibera Consiglio Regionale n. 303/20.7.93, delibere G.M. 2181/30.12.96, C.C.n. 69/13.5.99 e G.M. 423/29.12.00 )

**Consumo idrico attribuito agli utenti non allacciati all'acquedotto pubblico e privi di misuratore di portata sulla fonte di approvvigionamento idrico**

Abitazione	70/mc anno componente nucleo familiare
Albergo senza ristorante	185 lt/ giorno per posto letto
Albergo con ristorante	225 lt/giorno per posto letto
Ristorante	25 lt/giorno per mq. di superficie
Bar	35 lt/giorno per mq. di superficie
Impianti sportivi , scuole, insediamenti commerciali	3.000 lt/giorno
Lavanderie artigianali	1.150 lt/ giorno per macchina
Autolavaggio	4.000 lt/ giorno
panifici, laboratori di pasticceria, carrozzerie e officine	75 lt / giorno per dipendente
Uffici pubblici e privati	50 lt/giorno per persona
Attività artigianali, studi fotografici, piccole industrie ed attività commerciali con reflui provenienti unicamente dai servizi igienici	50 lt/giorno per addetto
Distributori carburanti, macelli, mattatoi ecc.	70 lt/giorno per addetto
Industrie, case di cura, supermercati, grande distribuzione	Obbligo del contatore sulla fonte di approvvigionamento

## **ALLEGATO “ C “**

### **DOCUMENTAZIONE TECNICA PER I REFLUI INDUSTRIALI , DA ALLEGARE IN DUPLICE COPIA ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO:**

1. Modulo di domanda appositamente predisposto debitamente compilato.
  
2. Relazione sintetica sul ciclo produttivo con riferimento alle fasi che originano lo scarico idrico e le relative materie prime utilizzate; caratteristiche dello scarico grezzo e dopo eventuale pre-trattamento mediante certificazione analitica rilasciata ai sensi delle leggi vigenti.
  
3. Planimetria dei locali in scala 1: 500 ( o eventuale scala più dettagliata) con evidenziato:
  - ? il percorso ed il recapito terminale delle acque meteoriche e dei reflui provenienti dal processo produttivo e dai servizi igienici;
  - ? pozzetto d'ispezione sullo scarico finale del ciclo produttivo.
  
4. Schema funzionale “ a blocchi “ dell'eventuale impianto di pre-trattamento, con descrizione dettagliata del ciclo depurativo;
  
5. Elaborato grafico in scala 1 :100 in cui sia evidenziato il dimensionamento delle diverse sezioni dell'eventuale impianto di pre-trattamento.
  
6. Per particolari situazioni, ulteriore documentazione tecnica finalizzata ad una migliore valutazione delle caratteristiche e dell'entità dello scarico



## ALLEGATO “ D “

### Sanzioni

( art. 14 )

Sversamento in fognatura di sostanze vietate	€ da 258,23 a 2.582,29
Opera di scarico difforme alle prescrizioni autorizzative e/o violazione dell'obbligo di allaccio	€ da 154,94 a 258,23
Modifica qualitativa dello scarico	€ da 258,23 a 1.032,92
Sversamento in fognatura di rifiuti liquidi autotrasportati	€ da 516,46 a 2.582,29